

# QV il Resto del Carlino

Fondato nel 1885

071.000 lettori | Audipress 2016/11

Quotidiano Nazionale

www.ilrestodelcarlino.it

GIUGNO 15 settembre 2016 | Anno 131 - Numero 219 € 1,50 | QV Anno 17 - N. 255

EDIZIONE NAZIONALE

**GIUSTIZIA** L'OPINIONE DEGLI AVVOCATI: VIOLATA LA PRIVACY DELLA DONNA. «ANCHE CHI L'HA OFFESA RISCHIA LA SBARRA»

## «Il video diffuso in rete? Gli amici hanno commesso un reato»

■ ROMA

«**QUEL VIDEO** non doveva essere pubblicato, nonostante la ragazza fosse consenziente quando è stato realizzato e lo abbia passato lei a cinque 'amici'. L'avvocato Alessandro Del Ninno, dello studio legale Tonucci & partner, professore universitario della Luiss di Roma, non ha dubbi: «Chi ha diffuso il video on line senza l'autorizzazione della ragazza ha commesso il reato di trattamento non autorizzato di dati personali, in questo caso sensibili, perché attengono la sfera sessuale».

**NESSUNA** scriminante dovuta al fatto che la ragazza abbia volontariamente condiviso il filmato coi cinque 'amici'. «Ci sono due fasi in questa vicenda - continua Del Ninno -. Nella prima c'è stata una comunicazione volontaria della ragazza agli 'amici'. Ma il filmato doveva rimanere tra loro. Poi c'è stata una diffusione non autorizzata al pubblico indeterminato del



**SI È TOLTA LA VITA A 31 ANNI**  
La napoletana Tiziana Cantona

web. E questo è un reato». I cinque 'amici' potevano usufruire del video che doveva rigorosamente restare tra loro. «Non avrebbero potuto nemmeno dividerlo a loro volta con altri loro amici», spiega l'avvocato Stefano Mele, specializzato in diritto delle tecnologie e privacy. Invece quel filmato è andato a finire sui più grandi siti. «Alla base di questa tragedia c'è un problema culturale: i giovani, ma non solo loro, non si rendono conto di quanto un'informazione condivisa sui social si diffonda rapidamente - prosegue Mele -. Se un video diventa virale è impossibile rimuoverlo dal web».

**CIONONOSTANTE**, le immagini personali non possono essere pubblicate on line senza il consenso dell'interessato. «La ragazza ha peccato di superficialità, tuttavia se non c'era l'autorizzazione è stato violato il diritto della privacy e si può procedere sia sul piano civile, che su quello penale» - precisa l'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace. Esperta

in separazioni e divorzi, di casi di filmati diffusi sul web da ex per ripicca, ne ha visti molti; e ricorda: «Possono esserci responsabilità anche nei confronti di chi l'ha perseguitata e dilogiata sul web». E i social network? I gestori di Google, Facebook, YouTube non rischiano nulla? «Quando creiamo un profilo Facebook firmiamo un contratto col social - spiega l'avvocato Mele -, ogni responsabilità per il materiale pubblicato è a carico dell'utente». La non responsabilità dei social, però, non è assoluta.

«**POSSONO** ignorare una richiesta di rimozione fatta da un soggetto - spiega l'avvocato Del Ninno -. Ma devono conformarsi ai pronunciamenti del giudice o di una autorità amministrativa, altrimenti diventano corresponsabili. La procedura più veloce per rimuovere contenuti, però, è chiedere una deindicizzazione, così che i link non vengano più trovati. Anche qui però nel 65% dei casi la richiesta viene respinta».

Sabrina Pignedoli